

# Statuto

## Circolo Nautico Ceriale ASD

### Articolo 1 - Denominazione

La già costituita associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice civile, denominata: "Lega Navale Italiana Sezione di Ceriale Associazione Sportiva Dilettantistica" per brevità "LNI Ceriale ASD", con delibera di assemblea qualificata dei Soci in data 14 agosto 2020 è ridenominata in "**Circolo Nautico Ceriale ASD**" con delibera di assemblea qualificata dei Soci in data 12 agosto 2023.

### Articolo 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, dello sport della vela, surf, windsurf, pesca, nuoto e altri sport acquatici e di altre attività e discipline sportive dilettantistiche che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, ed ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate;

Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, la gestione di un posto di somministrazione bevande e alimenti.

L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità, è caratterizzata dall'elettività delle cariche associative, inoltre, dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario. L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore e di volontari siano essi associati che soggetti terzi. L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà, per sé e per i propri tesserati.

L'associazione è tenuta a mettere a disposizione delle Federazioni sportive nazionali a cui sarà affiliata, gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

Inoltre, l'associazione si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

L'associazione s'impegna a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping del Coni e del Cip

L'associazione prosegue ad ogni favorevole occasione nella sua tradizione di diffusione dell'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, della cultura marinara e dell'ambiente marino.

### **ART. 3 Durata e sede**

La durata dell'associazione è fissata sino al 2060 e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri associati

L'associazione ha la propria sede in Ceriale (SV).

La modifica della sede sociale, all'interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria e non costituirà modifica del presente statuto.

#### **ART. 4 Soci – Norme d'ammissione**

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Onorari.

Sono associati Ordinari coloro che sono ammessi all'associazione e sono in regola con il versamento delle quote associative.

Sono associati Onorari coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea, secondo il regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale associativa.

Nel caso di un minore, la domanda di ammissione ad associato dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che non abbiano subito condanne a titolo definitivo e che intendono partecipare alle attività svolte dall'associazione.

- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
- La qualità di associato è acquisita con il pagamento della quota associativa, la presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione e controfirma da parte del Presidente dell'associazione, salvo eventuale esclusione da parte del Consiglio Direttivo. La eventuale esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale.
- Nel caso di un minore, la domanda di ammissione ad associato dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
- La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non per causa morte.
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

## **Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati godono di uguali diritti, compresi l'elettorato attivo e passivo ricorrendone i presupposti, stabiliti dal regolamento interno.

L'associato maggiorenne, in regola con il versamento delle quote associative, avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel presente statuto. L'Associato minore di età esercita il diritto di voto in assemblea per il tramite di un esercente la potestà genitoriale

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Gli associati, con l'adesione all'associazione, si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti e a partecipare alle attività sociali, versando la quota associativa e le quote di frequenza determinate dal Consiglio Direttivo. Si impegnano inoltre a adottare un comportamento civile e rispettoso, propositivo e collaborativo, teso a favorire un clima di pacifica convivenza tra i soci e alla piena realizzazione degli scopi statutari.

## **Articolo 6 – Perdita di qualità di associato**

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissioni;
  - b) morosità rispetto alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
  - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato l'associato in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato.
3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.
4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'Associato mediante richiamo scritto o radiazione per i seguenti motivi:
  - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
  - arrecare in qualunque modo danni all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
  - compimento di atti disonorevoli o comunque idonei ad arrecare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale

## **Articolo 7**

### **I Tesserati**

Il tesserato, anche non associato, ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Ente affiliante l'associazione e per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprirne le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dall'Ente di appartenenza, e i regolamenti sociali

La richiesta di tesseramento del minore, da formularsi nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i. può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

### **Articolo 8 - Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

### **Articolo 9 - Assemblea**

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, o anche il voto per corrispondenza.

4. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o nella sede di svolgimento delle attività e pubblicazione sul sito web dell'associazione, se esistente, almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica, o ogni altro mezzo informatico idoneo a

garantirne la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza, o impedimento, dal vicepresidente, o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario per la stesura di un apposito verbale, non facente parte del consiglio direttivo. e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

8. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione del verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario

9. Tale verbale sarà consultabile dagli associati che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

#### **Articolo 10 - Partecipazione alle assemblee**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, ed inoltre iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, o anche il voto per corrispondenza.

La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria**

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere il Presidente e legale rappresentante dell'associazione, ed i componenti il Consiglio direttivo
- b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare circa l'eventuale radiazione degli associati
- e) Approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
- f) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

4. L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti.

### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- c) altre materie sottoposte alla sua delibera

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, è valida se sia presente almeno un quinto degli associati; per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

### **Articolo 13 - Il Presidente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. In caso di suo di assenza o suo impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

6. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vicepresidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

#### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri eletti fra gli associati nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina al proprio interno il vicepresidente e responsabile delle attività sportive, il segretario, il tesoriere, il responsabile della base nautica

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione

inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri per posta elettronica o altri mezzi telematici.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con qualunque mezzo, idoneo a garantirne la ricezione, con preavviso di almeno 48 ore

È presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso è liberamente consultabile dai consiglieri, previo avviso al segretario, e deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta motivata al consiglio direttivo.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima

assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

### **Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

- a) delibera sull'eventuale esclusione degli associati;
- b) predispose il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da convocare almeno una volta all'anno, e dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art.11;
- d) redige e aggiorna i regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) delibera in merito alla scelta e all'attività dei tecnici;
- g) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali, di frequenza e ogni altra quota associativa;
- h) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- i) Definisce i rimborsi spese per l'approvazione in assemblea;
- j) nomina il DIRETTORE DELLA SCUOLA VELA e il DIRETTORE DELLA SCUOLA PESCA;
- k) nomina un RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI MINORI secondo la normativa vigente;
- l) adempie ad eventuali obblighi ulteriori previsti dal Regolamento Interno.

I membri del consiglio direttivo non hanno singola facoltà autonoma di spesa, ad eccezione del responsabile della base nautica, per spese di manutenzione e gestione ordinaria nei limiti e modalità previsti dal regolamento interno.

### **Articolo 16 Decadenza del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

### **Articolo 17 - Cariche sociali**

Il presidente e i componenti del consiglio direttivo in seduta ordinaria durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni, del CIP o di uno qualsiasi degli Organismi sportivi ad essi aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a sei mesi.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

### **Articolo 18 - Il segretario**

Il segretario segue l'andamento dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo informando il presidente. Redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo.

### **Articolo - 19 - Il rendiconto economico finanziario – il tesoriere -**

Il tesoriere cura il libro dei soci, l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili previsti per legge, nonché delle riscossioni e dei pagamenti di ordinaria amministrazione e dei pagamenti straordinari deliberati dal consiglio direttivo.

Il tesoriere cura altresì la tenuta dei libri sociali, che potranno, previa richiesta fatta al Consiglio Direttivo, essere consultabili dagli associati.

Il tesoriere redige con il consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 giorni.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

## **Articolo 20 - Anno sociale**

L'anno sociale coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Articolo 21- Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali, commerciali e non organizzate dall'associazione.

## **Articolo 22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie relative all'attività sportiva saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività.

Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

## **Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione**

Nel caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con le maggioranze di cui all'art 11, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 24 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata, del CONI, del CIP e, in subordine, le norme del Codice civile.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto

del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642.

Il Presidente.

[Dott. Germano Patrone](#)